



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 21**

**12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**52<sup>a</sup> seduta: martedì 22 gennaio 2019**

**Presidenza del presidente SILERI**

## I N D I C E

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(733) *SILERI ed altri.* – *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

(122) *DE POLI e CASINI.* – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(176) *RIZZOTTI ed altri.* – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(697) *BINETTI.* – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 5  
 PISANI Giuseppe (M5S), relatore . . . . . 3  
 FARAONE (PD) . . . . . 5

(189) *RIZZOTTI ed altri.* – *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anorexia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(903) *BINI ed altri.* – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 5  
 ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . . 7

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(733) SILERI ed altri.** – *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

**(122) DE POLI e CASINI.** – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(176) RIZZOTTI ed altri.** – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(697) BINETTI.** – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 733, 122, 176 e 697, sospesa nella seduta del 5 dicembre 2018.

Comunico che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunico altresì che il relatore, senatore Pisani, ha presentato gli emendamenti 2.200 e 3.300, che saranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna. In riferimento a tali emendamenti, potranno essere presentate eventuali proposte subemendative. Dal momento che non si tratta di variazioni rilevanti quanto di una rimodulazione dell'articolo 3, ritengo congruo fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

Informo inoltre che sono stati riformulati in testi 3 (pubblicati in allegato) i seguenti emendamenti a mia firma: 4.6, 4.0.1 e il 5.5.

Chiedo al senatore Pisani se intende illustrare i propri emendamenti.

PISANI Giuseppe, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.200, accogliendo la proposta del collega Rufa relativamente alla pubblicizzazione della donazione, propone di aggiungere al comma 2, lettera *b*), dopo le parole «diffondere tra i cittadini», le parole «attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e».

L'emendamento 3.300, concordato con il Ministero, accoglie in parte gli emendamenti presentati dai colleghi senatori, e formula un unico articolo che vado a leggere:

**«Art. 3.**

*(Manifestazione del consenso)*

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla apposita banca dati, istituita presso il Ministero della salute. Per la realizzazione della banca dati delle disposizioni *post mortem* il Ministero della salute si avvale della medesima infrastruttura implementata per la banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.

3. Il fiduciario, nonché il suo eventuale sostituto, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario può revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.

4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 1 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 8».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) prevedere le modalità di raccolta, presso la banca dati di cui all'articolo 3, comma 1, dei contenuti informativi delle dichiarazioni di consenso espresse dal disponente, nonché le procedure di trasmissione telematica delle stesse da parte delle aziende sanitarie e le modalità di accesso e consultazione da parte dei centri di riferimento autorizzati ai sensi dell'articolo 4».

FARAONE (PD). Presidente, sarebbe possibile disporre di un termine più ampio di quello prospettato per la predisposizione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore?

PRESIDENTE. Propongo allora di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, da riferire agli emendamenti 2.200 e 3.300, alle ore 10 di domani, mercoledì 23 gennaio.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Avverto che i nuovi emendamenti del relatore (unitamente agli eventuali subemendamenti), nonché le riformulazioni summenzionate, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**(189) RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anorexia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 189 e 903.

Poiché non vi sono richieste di intervento, propongo di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti, tenendo aperta la discussione generale. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,20.*

ALLEGATO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 733****Art. 2.****2.200**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «diffondere tra i cittadini», inserire le seguenti: «attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e».*

---

**Art. 3.****3.300**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3. – (*Manifestazione del consenso*) – 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla apposita banca dati, istituita presso il Ministero della salute. Per la realizzazione della banca dati delle disposizioni *post mortem* il Ministero della salute si avvale della medesima infrastruttura implementata per la banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata "fiduciario", cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.

3. Il fiduciario, nonché il suo eventuale sostituto, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario può revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.

4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 8».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) prevedere le modalità di raccolta, presso la banca dati di cui all'articolo 3, comma 1, dei contenuti informativi delle dichiarazioni di consenso espresse dal disponente, nonché le procedure di trasmissione telematica delle stesse da parte delle aziende sanitarie e le modalità di accesso e consultazione da parte dei centri di riferimento autorizzati ai sensi dell'articolo 4».

**Art. 4.****4.6 (testo 3)**

SILERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le attività dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede l'avviso del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria della struttura di appartenenza».

**4.0.1 (testo 3)**

SILERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme)*

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

2. L'elenco, consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso la individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente.

3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo della salma, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## Art. 5.

### 5.5 (testo 3)

SILERI

*Al comma 2, sostituire la parola: «istituzioni» con le seguenti: «regioni e province autonome».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «di cui all'articolo 8» le seguenti: «, anche in relazione agli oneri di cui all'articolo 5, comma 2, prevedendo in particolare i criteri di erogazione dei fondi alle regioni e alle province autonome nonché le modalità del rimborso delle spese sostenute dai centri di riferimento».*

---



